



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Servizi Demografici, Protezione Civile, Attività Produttive
N. 330 DEL 08/06/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI PER LE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO DEI PUBBLICI ESERCIZI E DISPOSIZIONI INERENTI IL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

Premesso che l'Amministrazione Comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande dislocate sul territorio comunale, non solo perché, con la loro presenza, contribuiscono efficacemente all'animazione e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché, offrono ai giovani, attraverso l'organizzazione di piccoli intrattenimenti musicali, la possibilità di divertirsi all'interno dei confini comunali;

Considerato che tali attività possono, però, costituire anche una causa oggettiva di disturbo e disagio per i cittadini residenti nelle aree interessate, particolarmente nelle ore serali e notturne, per cui si rende necessario garantire il giusto equilibrio fra le diverse esigenze;

Rilevato sulla base delle segnalazioni dei cittadini e degli organi di controllo, che tali inconvenienti si registrano prevalentemente nelle attività di pubblici esercizi con intrattenimenti all'aperto, con fonte principale il volume eccessivo della musica, causati in parte anche dalla liberalizzazione degli orari e dei giorni di apertura dei pubblici esercizi e di altre attività produttive;

Preso atto che i lamentati inconvenienti, inevitabilmente, aumentano sia di numero che di intensità, nel periodo estivo;

Valutata l'esigenza di ridurre il disagio provocato da rumori soprattutto nelle ore notturne, derivanti in particolare da emissioni sonore, tenendo tuttavia presenti anche le esigenze dell'utenza dei locali pubblici;

Visto l'allegato A punto 3 del Decreto 16.03.1998 che definisce il periodo diurno quello compreso fra le ore 6.00 e le ore 22.00 ed il periodo notturno quello compreso fra le ore 22.00 e le ore 6.00;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

Richiamato l'art. 31, comma 1, D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011 che ha modificato l'art. 3 del D.L. n. 223 del 04/07/2006, disponendo la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto l'art. 50, comma 7 del D.Lgs n.267 del 18 Agosto 2000 con il quale si dispone che spetta al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari per lo svolgimento delle attività economiche;

Vista la Legge quadro n. 447 del 26/10/1995 in materia di inquinamento acustico;

Dato atto che l'art. 19 del D.P.R. n.616/1977 attribuisce ai Comuni le funzioni di Polizia Amministrativa di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n.773/1931 tra cui figurano anche le autorizzazioni per l'esercizio delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68, 69 del predetto T.U.L.P.S. (in Sicilia il Questore), i cui orari di svolgimento non sono soggetti alla liberalizzazione così come evidenziato al su citato art.3 del D.L. n.223/2006 e, s.m.i.;

Ritenuto opportuno disciplinare gli orari delle emissioni sonore in cui la somministrazione di alimenti e bevande è prevalente rispetto all'intrattenimento musicale in luoghi aperti al pubblico, sia con l'uso di strumenti acustici che dal vivo allo scopo di salvaguardare la quiete pubblica, attraverso la prevenzione e la repressione di rumori molesti e la limitazione di ogni comportamento dell'utenza, suscettibili di turbare la quiete notturna e fonte di disturbo per il vicinato;

Ritenuto di dover adottare il presente provvedimento ai fini del regolare svolgimento delle attività economiche comprensivi delle attività di pubblici spettacoli, trattenimenti e svago previsti dagli art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

Visto l'art.41 comma 2 della Costituzione che sancisce (dispone) la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di iniziativa economica privata;

Visti:

- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 - riforma sulla disciplina del commercio;
- l'art. 9 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), R.D. 18/06/1931 n. 773 - ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- la legge 24/11/1981 n. 689 "modifiche al sistema penale e depenalizzazione";
- la legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995.
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991 - Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- il D.P.C.M. 14/11/1997, che stabilisce i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999;
- il D.P.C.M. 16 Aprile 1999, n. 2015 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;
- l'art. 659 del Codice Penale sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare il potere di ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 5, dello stesso TUEL e dell'art. art. 54;

Ritenuto opportuno impartire apposite disposizioni

ORDINA

Con effetto immediato, al fine di evitare e contenere entro limiti tollerabili l'eventuale disturbo causato dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, circoli ricreativi, attività di intrattenimento e similari, che siano osservate le seguenti disposizioni:

1. fatto salvo il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente sopra richiamata, ogni attività sonora svolta sia all'interno che all'esterno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, dei circoli privati e di tutti i locali muniti di licenza ex art. 86 del TULPS, proveniente da karaoke, strumenti musicali, jukebox, radio, apparecchiature stereo ed ogni altro strumento idoneo a produrre emissioni acustiche, inclusa l'attività sonora prodotta da gruppi musicali "dal vivo", non deve essere percepita all'esterno del locale oltre i seguenti orari:



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

- ❖ Dal 17 giugno al 30 settembre 2023 – dalla domenica al giovedì fino alle 24:00;
- ❖ Dal 17 giugno al 30 settembre 2023 – venerdì e sabato fino alle 01:30;

Dopo tali orari la musica potrà essere diffusa, ma non potrà essere percepita all'esterno dei locali, né negli ambienti abitativi.

2. negli orari consentiti, la diffusione della musica avvenga nel rispetto dei limiti di esposizione indicati dalla normativa vigente.

3. altresì sarà cura del titolare o del gestore, evitare che, oltre gli orari indicati, la permanenza di persone all'interno del locale comporti rumori, suoni o chiasso in genere percepibili all'esterno.

4. Nei confronti dei trasgressori di cui alla presente ordinanza, si applicano le sanzioni previste dall'art. 10 c. 1 e 2 della Legge 447/1995 nel seguente modo:

- chiunque non osserva gli orari e le prescrizioni della presente ordinanza emessa ai sensi dell'art. 9 della legge 447/1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;
- chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore supera i limiti di rumorosità, di cui all'art. 4 e all'art. 8 (norme transitorie), c. 1 del D.P.C.M. 14.11.1997 E DEL D.P.C.M. 16.04.1999 N. 215 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 € 5.164,00;
- Saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo compreso tra € 25,00 e € 500,00 così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L. le diverse fattispecie previste dal presente atto;
- Per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689, ivi comprese le sanzioni amministrative accessorie;
- Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 650, 659, 660 e 666 del codice penale;

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

Il Sindaco può concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza per manifestazioni pubbliche di



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

forte richiamo

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Sicilia, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Regione

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune;

La consegna della presente ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del Comune.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Palermo;
- alla Questura di Palermo;
- al Commissariato di Termini Imerese;
- alla Compagnia Carabinieri di Termini Imerese;
- al Gruppo della Guardia di Finanza di Termini Imerese;
- al Comando di Polizia Municipale.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Dott.ssa Michela Cupini

Il Sindaco
TERRANOVA MARIA / Namirial
S.p.A./02046570426